

N.R.G. PU 35-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di ANCONA  
Sezione II Civile

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,  
nel procedimento per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da  
**EMILIO PASQUALINI** (C.F.: [REDACTED]), con gli avv.ti FABIOLA TOMBOLINI ed  
EMANUELA SLALEGGI, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 3/04/2025  
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta  
oltre che di regolarità formale della medesima;

richiamata altresì la relazione dell'OCC nominato Commissario giudiziale depositata in  
data 14/05/2025 dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti  
i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire dichiarazione  
di voto negativo, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale  
consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

in particolare, il creditore [REDACTED] S.r.l. ha evidenziato come la proposta inviata fosse  
erroneamente indicato il proprio credito nella misura di € 1.955,87 invece che € 1.59.107,58  
e, con integrazione comunicata a mezzo pec il giorno successivo, il Sig. Pasqualini ha  
integrato la proposta al fine di mantenere la medesima percentuale di soddisfo del  
creditore osservante, mediante incremento della finanza esterna per l'importo di € 77.170,57.

A seguito dell'integrazione l'attivo della procedura è quindi ascso ad € 49.400,04  
verranno distribuiti ai creditori entro 45 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa e  
condizionatamente alla stessa secondo nei seguenti termini e classi:

A. PREDEDUZIONI: pagamento del 100% delle spese di procedura, pari ad € [REDACTED],  
comprensivo del compenso dell'OCC nella misura del 100% (€ 4.400,58 comprensivi di iva),  
€ [REDACTED], pari al 75% del totale, per i professionisti che hanno assistito il ricorrente, ed e  
500,00 per fondo spese;

B. Classe 1 (non votante), costituita da professionisti al 25% (e 1.000,00), [REDACTED] e [REDACTED], cui  
spetta la percentuale del 100% fino a capienza mobiliare ovvero € 5.490,57, in particolare



€ 21.000 per l'8,5 e € 17.000 per l'7,5%), degradata l'Amministrazione della Fallite per la parte residua;

C. Classe 2, votante, comprensiva dei creditori privilegiati degradati al chirografo e chirografari ab origine di cui si prevede il pagamento al 5% dei rispettivi crediti per un totale di € 20.000,00.

La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.

In particolare, si rileva che su un totale di creditori aventi diritto al voto (con esclusione di quelli in prededuzione), hanno espresso voto negativo i creditori Prefettura di Ancona e Ruffalo Sp. Srl per un totale del 27,15%. Dovendosi considerare il voto non espresso quale voto favorevole ai sensi del comma 3 dell'art. 79 CCII e risultando le adesioni non espresse in numero di undici, pari al 72,85% dei crediti, può considerarsi superata la maggioranza richiesta dalla legge, anche se uno dei creditori (l'Amministrazione finanziaria) è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza).

Pertanto, l'OCC, riportandosi al contenuto della relazione particolareggiata ex art. 76 C.C.I.I. in cui aveva già espresso parere favorevole, ha confermato nella propria relazione il parere favorevole all'omologazione del concordato minore, riscontrando la fattibilità della proposta, nonché la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sussistono, con riferimento al controllo delle suddette maggioranze, le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.

I creditori sono stati infatti posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dalla debitrice con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale far pervenire la dichiarazione di voto.

Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Quanto all'integrazione alla proposta iniziale, modificativa del piano originariamente prospettato, ritiene la scrivente che il creditore P. V sia stato posto in condizione di interloquire efficacemente con gli organi della procedura, come dimostra il recepimento dell'osservazione presentata in data 5.05.2025 all'esito della quale è stato incrementato l'attivo disponibile derivante da finanza esterna nonché ulteriormente confermato dalla successiva espressione di voto, sebbene negativo, in data 9/05/2025. La modifica del piano concordatario attiene infatti unicamente all'incremento dell'attivo al fine di adeguare la



percentuale di soddisfo del creditore osservante, il quale ha poi espresso, nei termini originariamente assegnati dall'OCC, il proprio voto negativo, da ciò rendendo superflua la riapertura dei termini per l'espressione del voto, tanto in considerazione dell'irrelevanza di detta integrazione rispetto all'osservante quanto in merito alla *par condicio creditorum* nonché con riguardo alle condizioni del piano e della proposta che rispetto alla massa dei creditori sono rimaste invariate anche all'esito di suddetta integrazione.

Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati; ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.

Ha altresì attestato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio, concludendo per la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria il cui attivo sarebbe inferiore alla finanza esterna oggetto della presente procedura.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.

#### P.T.M.

visto l'art. 80 CCI

**OMOLOGA** il concordato minore proposto da **EMILIO PASQUALINI**, nato in Ancona (AN) il [REDACTED] [REDACTED] ad ivi residente in Via [REDACTED] n. 14, C.P. PS [REDACTED] [REDACTED]

**CONFERMA** la nomina dell'OCC, Avv. **Francesca Pentericci**;

**DISPONE** che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

**DISPONE** la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

**DISPONE** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;



**DISPONE** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

**DISPONE** che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

**DISPONE** che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

**DICHIARA** chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 29/05/2025

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani



**TRIBUNALE DI ANCONA**

**PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**PROPOSTA DI ACCORDO DI CONCORDATO MINORE**

ai sensi degli artt. 74 e ss, D. Lgs. n. 14/2019 (CCII)

SIG. EMILIO PASQUALINI

O.C.C: Ordine Degli Avvocati Di Ancona

GESTORE DELLA CRISI: **Avv. Francesca Pentericci**

\* \* \* \*

Il sig. **EMILIO PASQUALINI**, c.f. PSQMLE64H16A271N, nato in [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] (di seguito anche "Ricorrente"), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuela Scaleggi (SCLMNL71C55E783I - avvemanuelascaleggi@puntopec.it) e Fabiola Tombolini (TMBFBL71E64E690J - avvtombolini@siriopec.it), come da procura in calce, con domicilio eletto presso il loro studio in Ancona, Via Sandro Totti n. 7, espone quanto segue.

\*\*\*\*\*

Il Ricorrente ha presentato all'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona istanza di nomina di un Gestore della crisi (**doc. 1**), sul presupposto di una situazione di sovraindebitamento in cui versa per le ragioni di seguito indicate, volendo accedere ad una procedura di regolazione della crisi di cui al CCII.

La situazione debitoria è riferibile alla società di trasporti conto terzi [REDACTED] di [REDACTED] cancellata il 18.10.2012) ove era socio insieme al fratello (**doc. 2**) cui è seguita la gestione, con scarsi rendimenti, di una impresa individuale sempre nel medesimo settore [REDACTED], cancellata il 18.07.2023. Quest'ultima è stata costituita il 18.10.2012 a seguito del recesso del socio, [REDACTED] dalla [REDACTED] snc per mancata ricostituzione del capitale sociale.

Per la regolazione della propria crisi il Ricorrente intende offrire ai creditori una somma con finanza esterna messa a disposizione [REDACTED] [REDACTED] condizionatamente al buon esito della procedura, nel tentativo di proporre una soluzione soddisfattiva per i creditori, che per quanto stralciata, risulta comunque migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria e alla situazione attuale.

Il Gestore della Crisi nominato, **Avv. Francesca Pentericci**, in data 18.09.2024 ha accettato l'incarico (**doc. 3**).

Condivisa con il Gestore la documentazione e le informazioni da questi richieste, il Ricorrente

espone

ai creditori la **proposta di concordato minore** ex art. 74 e ss. del CCII, redatta con l'assistenza dei legali suindicati e con l'ausilio dell'OCC avente sede nel circondario del tribunale territorialmente competente, nella persona del Gestore dallo stesso nominato.

\*\*\*\*

INDICE

<i>PREMESSA</i> .....	2
<i>proposta Di Concordato Minore</i> .....	4
<b>1. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI</b> <b>- RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE</b> .....	4
<b>2. EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE E ATTI IMPUGNATI</b> .....	6
<b>3. IL PASSIVO</b> .....	6
<b>4. L'ATTIVO</b> .....	7
<b>5. SITUAZIONE FAMILIARE, SPESE DI MANTENIMENTO</b> .....	7
<b>6. LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE</b> .....	8
<b>7. LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA - INCAPIENZA DEL PRIVILEGIO MOBILIARE</b> .....	11
<b>8. CONCLUSIONI</b> .....	12

\*\*\*

**O M I S S I S**

O M I S S I S

# O M I S S I S

## 6. LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

La situazione familiare e reddituale del Ricorrente non ha consentito l'accumulo di risparmi da poter destinare ai creditori.

Pertanto, il Sig. Pasqualini non è in grado di mettere a disposizione alcuna somma dal suo stipendio mensile, se non in ottica liquidatoria un importo di € 400,00 mensili per tre anni (salvo eventuali esigenze o problemi imprevisti per il triennio, in grado di incidere sui

---

<sup>1</sup> Il CCII circoscrive con tale norma il perimetro del patrimonio della liquidazione controllata. Art. 268 c. 4: "Non sono compresi nella liquidazione: [...] b) *l crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia [...]*"



redditi e sulle spese) pari a complessivi € [REDACTED]

Ritiene il Ricorrente di poter formulare ai creditori una proposta migliorativa rispetto alle aspettative derivanti dalla liquidazione concorsuale (che notoriamente costituisce il parametro di riferimento), operando in modo da versare ai creditori un importo maggiorato, grazie all'apporto di finanza esterna, pari a complessivi [REDACTED] somma messa a disposizione [REDACTED] come di seguito dettagliato, al fine di agevolare l'esdebitazione del Ricorrente e il rientro alla normale gestione della propria vita e degli impegni economici e risparmi (doc 19)

Tale finanza esterna sarebbe a disposizione dei creditori per l'importo di [REDACTED] in tempi rapidi, in unica soluzione, tale da consentire il pagamento proposto ai creditori entro 45 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa e condizionatamente alla stessa.

Trattasi di somma giacente già nel conto corrente intestato a [REDACTED] di cui la stessa ha dato evidenza al fine dell'attestazione di fattibilità da parte del Gestore (doc 20)

Tale proposta è da intendersi vantaggiosa e maggiormente conveniente<sup>2</sup> dell'alternativa liquidatoria offrendo somme certe ed in tempi immediati e una soddisfazione almeno parziale anche dei creditori che in ipotesi di liquidazione controllata sarebbero del tutto incapienti (degradati da privilegio a chirografo), saldate le prededuzioni e contenute quanto più possibile.

Quanto appena evidenziato è rilevante ai fini dell'attestazione di incapacienza del Gestore della Crisi (art. 75 co. 2 CCII).

Di seguito la tabella della proposta.

CREDITORI	IMPORTO	%	TOTALE RIPARTO	TEMPO RIPARTO
<b>A - PREDEDUZIONI</b>				
OCC (SALDO)	[REDACTED]	100%	[REDACTED]	ENTRO 45 GG DALLA DEFINITIVITÀ DELL' OMOLOGA (PAGAMENTO DELL'OCC PREVIA LIQUIDAZIONE DEL GD EX ART 81 C. 4 CCII)
PROFESSIONISTI AL 75%	[REDACTED]		[REDACTED]	
FONDO SPESE (REGISTRAZIONE ATTO, SPESE BANCARIE)	[REDACTED]		[REDACTED]	
<b>TOTALE A</b>	[REDACTED]	[REDACTED]		
<b>B - CLASSE 1 - NON VOTANTE - PRIVILEGIATI CAPIENTI</b>				

<sup>2</sup> Si evidenzia che tale finanza esterna andrà a soddisfare i creditori in misura apprezzabile (cfr. provvedimento del Tribunale di Ancona, Sez. II, G.D. dott.ssa Filippello, 10.01.2023, secondo cui: "l'apporto di finanza esterna nell'ambito di una procedura negoziata consente indubbiamente al ceto creditorio di conseguire maggiori utilità rispetto all'apertura di una procedura meramente liquidatoria" [REDACTED])

PROFESSIONISTI AL 25%				
INPS		100%		ENTRO 45 GIORNI DALLA DEFINITIVITÀ DELL' OMOLOGA
AGENZIA ENTRATE (fino a capienza del privilegio)		100%		
<b>TOTALE B</b>				
<b>C - CLASSE 2 - VOTANTE - CREDITORI PRIVILEGIATI DEGRADATI O CHIRO AB ORIGINE</b>				
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (RESIDUO INCAPIENTE)	€	5%	€	ENTRO 45 GIORNI DALLA DEFINITIVITÀ DELL' OMOLOGA
CAMERA DI COMMERCIO		5%		
REGIONE MARCHE		5%		
IVECO		5%	€	
ANCONA ENTRATE		5%	€	
PREFETTURA ANCONA		5%	€	
COMUNE VERONA		5%	€	
COMUNE SENIGALLIA		5%	€	
COMUNE OSIMO		5%	€	
CAMERA COMMERCIO		5%		
			€	
PURPLE SPV		5%	€	
<b>TOTALE C</b>		5%		
<b>TOTALE ATTIVO A+ B+ C</b>				

Nel dettaglio:

- A. **PREDEDUZIONI: PAGAMENTO DEL 100% DELLE SPESE DI PROCEDURA**, pari a €
- L'importo risulta comprensivo delle seguenti voci:
- Compenso OCC Ordine avvocati Ancona nella misura del 100%: €  
comprensivi di iva e a saldo del dovuto per l'assistenza fornita nella redazione, e fatta salva la liquidazione del GD ex art 81 c. 4. L'importo risulta dal preventivo sottoscritto in data dal Ricorrente e predisposto dall'OCC;
  - Compenso dei legali dell'istante: € come da impegno dell'istante il quale sottoscrive il presente ricorso anche quale accettazione dell'incarico (di cui il 75% in prededuzione, ex art 5 ccii, pari a € e il restante 25% in privilegio professionale, pari a € (importo inserito in Classe 1, privilegio antergato rispetto a Inps)
  - € 300,00: in prededuzione, importo forfettario a disposizione;

- B. Classe (non votante): costituita da Professionisti per la parte al privilegio ex art 6 ccii (25%), INPS e ADE: ai predetti creditori spetta la percentuale del 100% fino a capienza mobiliare ovvero € [REDACTED] ( [REDACTED] Professionisti, € [REDACTED] per INPS e [REDACTED] per ADE), degradata l'Agenzia delle Entrate per la parte residua
- C. CLASSE 1 (AMMESSI AL VOTO): PRIVILEGIATI DEGRADATI AL CHIROGRAFO E CHIROGRAFARI AB ORIGINE: PAGAMENTO al 5% del credito, destinato ai chirografari ab origine per un totale di € [REDACTED] Fanno parte della classe tutti i creditori chirografari e privilegiati mobiliari, degradati a chirografo per incapienza. Per tutti è prevista una identica percentuale di soddisfo, con risorse provenienti dall'attivo.

## **7. LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA - INCAPIENZA DEL PRIVILEGIO MOBILIARE**

Il piano proposto risulta conveniente in quanto accorda una misura apprezzabile di finanza esterna, condizionatamente all'omologa che altrimenti i creditori non avrebbero a disposizione, assicurando quindi la miglior soddisfazione rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Ove si consideri infatti l'attivo ipoteticamente acquisibile a una procedura di liquidazione controllata sarebbero appresi ex art. 268 CCII complessivamente € [REDACTED] (pari all'importo percepito detratte le somme necessarie per il sostentamento proprio e del nucleo familiare.

Somma ampiamente inferiore all'attivo offerto nel concordato minore pari ad [REDACTED] con un delta consistente e migliorativo in termini temporali e (entro 45 giorni dall'omologa).

Quanto all'incapienza dei privilegi mobiliari, il Gestore nella sua relazione ha fornito l'attestazione di legge (art. 75 CCIII) secondo cui a tali creditori stralciati viene assicurato il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato.

In sede liquidatoria, il privilegio mobiliare non andrebbe oltre la somma di € [REDACTED] complessivi, ricavata dalla somma mensile di € [REDACTED] per 3 anni (€ [REDACTED]) senza considerare le eventuali spese in prededuzione. Con la conseguenza dell'incapienza totale di tutti gli altri creditori privilegiati oltre INPS ed ADE.

I creditori oggi indicati quali chirografari ab origine o degradati a chirografo, altrimenti incapiienti, nel concordato minore percepiscono quindi più di quanto potrebbero ottenere in tre anni, in quanto viene accordato con il piano un importo percentuale soddisfacente con somme diversamente non realizzabile nella procedura liquidatoria.

Il ragionamento sull'incapienza porta con sé anche quello della maggior convenienza dell'accordo rispetto alla prospettiva liquidatoria, come anche il Gestore ha avuto modo di

evidenziare nella sua attestazione ex art. 79 CCII, **secondo cui** “il giudice, [...], omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria [...]”.

Il confronto con la messa a disposizione di una somma maggiore non può che far concludere per la convenienza dell’accordo, e per l’applicazione del cram down ove il voto degli uffici fiscali risulti determinante a tal fine, evidenziata anche la convenienza nella relazione del Gestore.

A tal riguardo, l’art 80 c. 3, CCII dispone infatti che: “il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79 co. 1 e anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.

Per tali motivi, si sottolinea che la presente proposta di concordato minore, così come formulata, risulta senz’altro vantaggiosa per i creditori rispetto ad un’eventuale alternativa liquidatoria sia sotto il profilo del maggior importo del credito che verrebbe recuperato sia sotto il profilo temporale, in quanto l’attivo della procedura verrà destinato ai creditori in tempi praticamente immediati, non paragonabili con l’alternativa liquidatoria.

## **8. CONCLUSIONI**

In virtù di quanto sopra, il Ricorrente come sopra rappresentato difeso e domiciliato

### **CHIEDE**

che l’Ecc.mo Tribunale voglia:

- dichiarare aperta la procedura ai sensi dell’art. 78 c. 1 CCII, del sig. Emilio Pasqualini con ogni conseguente adempimento, disponendo, a cura dell’Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell’Avv. Francesca Pentericci, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- ai sensi dell’art.78 c. 2 lett. c) assegnare ai creditori un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale devono fare pervenire all’OCC, nella persona dell’Avv. Francesca Pentericci, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla presente proposta di concordato minore e le eventuali contestazioni;
- ai sensi dell’art.78 c. 2 lett. d) disporre che fino a che il provvedimento di omologazione non diventa definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. **In particolare, si chiede**

**l'interruzione della trattenuta operata sullo stipendio in favore di Purple in forza di procedura esecutiva mobiliare RGE [REDACTED] Tribunale di Ancona, nonché promossa da ADER;**

- in ipotesi di raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79 c.1 o ricorrendo l'ipotesi dell'art 80 c. 3, ritenuto che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, omologare il concordato minore presentato dal sig. Pasqualini;

- disporre in sede di omologa, o comunque all'adempimento del concordato minore omologato, l'obbligo dei soggetti creditori di procedere senza indugio alla cancellazione del nominativo dei ricorrenti da eventuali segnalazioni (Centrale Rischi o similari o comunque aggiornamento del nominativo sulle banche dati pubbliche o private, dando atto dell'adempimento degli obblighi di pagamento).

Si manifesta la disponibilità ad apportare le modifiche e i chiarimenti che siano ritenuti necessari dal Tribunale.

Si producono i seguenti documenti:

procura alle liti;

1) Istanza Occ;

2) [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

Ancona 03.03.2025


Avv. Emanuela Scaleggi



Avv. Fabiola Tombolini



Sig. Emilio Pasqualini



**TRIBUNALE DI ANCONA**

**R.G. PU 35-1/2025 (SIG. EMILIO PASQUALINI)**

**G.D. dott.ssa Maria Letizia Mantovani**

\*\*\*

**Integrazione alla proposta di Concordato Minore**  
**(a correzione di errore materiale nella digitazione di importo nel piano dei pagamenti)**

\*\*\*

Il Sig. EMILIO PASQUALINI (PSQMLE64H16A271H), con gli Avv.ti Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini, come da procura in atti,

- in relazione alla procedura di concordato minore in oggetto, aperta con decreto del 3.4.2025, da cui il termine ai creditori per l'espressione del voto;
- alla luce di un errore materiale incorso nella redazione del piano, come rilevato dal creditore [REDACTED] nella comunicazione del legale del 5.5.2025 al Gestore (Avv. Francesca Pentericci) per cui nel ricorso - per la posizione del creditore [REDACTED] pur a fronte di un passivo esposto per € [REDACTED] (pag. 6 ricorso), nella tabella riepilogativa della proposta (pag. 10 del ricorso) è stato invece erroneamente riportato il diverso importo di € [REDACTED]
- attesa l'evidenza, chiarita dallo stesso creditore, che si tratta di un mero errore di trascrizione, con conseguente erronea indicazione dell'importo spettante da proposta al creditore [REDACTED] (pari al 5% del credito) calcolato in [REDACTED] anziché € [REDACTED] (con una differenza di complessivi [REDACTED] in ragione della correzione del dato creditorio.
- al fine di correggere tale errore materiale e di consentire il mantenimento della percentuale di riparto già prevista nel piano

PROCEDE

**alla parziale modifica della proposta, in senso migliorativo, con incremento dell'attivo messo a disposizione per [REDACTED] con apporto di finanza esterna;**

Tale importo aggiuntivo consentirà di mantenere inalterata la percentuale di riparto proposta nel piano, senza decurtazione per gli altri creditori, con trattamento corretto del creditore Purple Spv srl;

Si riporta, pertanto, la proposta corretta per il creditore [REDACTED] srl:

CREDITORI	IMPORTO	%	RIPARTO	TEMPO RIPARTO
PURPLE SPV	1 [REDACTED]	5%	[REDACTED] €	45 gg da definitività omologa

L'erogazione dell'attivo è resa possibile da un aumento (appunto per ulteriori € [REDACTED]) della finanza esterna messa a disposizione dalla [REDACTED] alle medesime condizioni già indicate, in spirito di liberalità e per agevolare la buona riuscita della procedura (come da impegno sottoscritto, che si allega, doc. 23, e documentazione attestante la capienza anche di tale ulteriore importo, doc. 24).

Invariato l'importo già proposto agli altri creditori.

L'aumento della finanza esterna apportata dalla sig.ra [REDACTED] porta con sé, a maggiore ragione, la valutazione della convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione controllata stante la disponibilità di un importo ben maggiore rispetto anche a quello originariamente proposto.

Si allega:

23) Dichiarazione di integrazione finanza esterna

24) Estratto conto corrente [REDACTED]

Ancona 6.5.2025

**Avv. Emanuela Scaleggi**

**Avv. Fabiola Tombolini**

**Pasqualini Emilio**

